REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Elena Papa Consigliere

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 74/2026

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63324** del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 30 dicembre 2025 nei confronti di:

-**Ethec srls** P.Iva 01905200471, avente sede legale e luogo di esercizio in via Umberto Saba n. 55 Pistoia, nella persona del rappresentante legale sig. **Napoli** Nicolò (C.F. NPLNCL90M20B594M) nato a Canelli (At) il 20 agosto 1990 e residente in via Tripoli n. 52 , Nizza Monferrato (At);

- **Napoli** Nicolò (C.F. NPLNCL90M20B594M) nato a Canelli (At) il 20 agosto 1990 e residente in via Tripoli n. 52, Nizza Monferrato (At), sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società su indicata.

Nella odierna udienza pubblica dell'8 luglio 2026, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del

Pubblico Ministero in persona del vice procuratore generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Nicolò Napoli, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento della somma di € 20.806,41, (di cui 19.200,00 a titolo di acconto contributo, € 1.000,40 spese istruttoria Regione Toscana ed € 606,01 spese ed interessi per il ruolo) già iscritta a ruolo, salvo eventuale maggiore importo all' emergere di nuove circostanze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico- Finanziaria di Firenze e relativa alle note n. 122797 dell'11 aprile 2024 (acquisita al prot. Cdc n. 1209 dell'11 aprile 2024) ed alla nota n. 122668 di pari data (acquisita al prot. Cdc n. 1262 del 12 aprile 2024) , la parte convenuta avrebbe posto in essere una serie di condotte dolose volte all' ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020-Azione 3.5.1 – Bando "Creazione impresa

giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali" approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018, gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove", e costituito tra "Fidi Toscana s.p.a.", "Artigiancredito s.c." e "Artigiancassa s.p.a.".

In particolare si scrutinava un sistema fraudolento organizzato dalla consulente sig.ra Gina Grossi per ottenere finanziamenti pubblici in assenza dei requisiti necessari non solo con riferimento ai fondi POR FESR, ma anche con la linea di finanziamento della lettera m) comma 1 dell'art. 13 del d.l. liquidità o, più in generale, di finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI della legge n. 662/1996.

La Procura metteva in luce che la Grossi , nell'ambito di richieste di finanziamento preordinatamente formulate per ottenere denaro pubblico, senza l' effettiva volontà di avviare l' attività d' impresa, rendeva consulenza nella redazione delle domande e nell' indicazione di dati, anche previsionali e contabili, assolutamente privi di fondamento, predisponendo e riadattando preventivi *ad hoc* al fine di conferire credibilità alla simulata volontà di avvio della dichiarata attività economica. In alcuni casi la Grossi utilizzava mere stampe estrapolate dalla rete Web come preventivi, falsificando, in alcuni casi, quelli già utilizzati in altre richieste di finanziamento. L' apporto della Grossi si articolava anche nella predisposizione di documenti alterati e

contraffatti, spesso utilizzati a supporto di plurime istanze, con rendicontazioni di spesa presentate alla Regione Toscana corredate da molteplici documenti giustificativi palesemente alterati e finalizzati a "gonfiare" le somme da rendicontare.

Con particolare riferimento al bando Creazione Impresa tale sistema aveva permesso ad un numero elevato di soggetti di incassare l'anticipo dell'80% del finanziamento, una volta ottenuta l'ammissibilità al programma operativo, con appropriazione, di fatto, di denaro pubblico senza l'implementazione della progettualità e la restituzione di quanto dovuto alla Regione Toscana.

Nella specifica questione la società, avente come unico socio il sig. Martini Tommaso, e aveva poi chiesto il finanziamento, proponeva la finalità dell'apertura di un'attività di noleggio autoveicoli con conducente, in particolare l'acquisto di un autoveicolo per l'espletamento dell'attività. La domanda di finanziamento in data 22 giugno 2017, con allegato di spesa di € 24.000,00 a fronte di un investimento di € 34.450,00, veniva accolta dall' ente gestore con delibera di concessione n. 211 del 31 luglio 2017, e veniva sottoscritto il contratto tra La Regione Toscana ed il beneficiario.

In data 24 novembre 2017 la Fidi Toscana s.p.a. erogava alla società richiedente la somma di € 19.200,00, quale anticipo sul finanziamento concesso.

In data 12 dicembre 2017 il Martini cedeva la società per €

400,00 al sig. Napoli Nicolò, comunicando tale circostanza alla Regione Toscana che approvava il trasferimento del beneficio concesso.

Tuttavia in data 14 maggio 2019 il consorzio Toscana Muove, che gestiva i contributi, avviava il procedimento di revoca per la mancata rendicontazione delle somme percepite e, non essendo pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della s.r.l.s., in data 21 agosto 2019 con decreto dirigenziale la Regione Toscana revocava il contributo, disponendo il recupero dell' acconto versato pari ad € 19.200,00, oltre le spese di istruttoria pari ad € 1.000,40. La pratica veniva iscritta a ruolo in data 13 novembre 2020.

La Procura poneva in evidenza una serie di elementi:

-non risultavano in data 13 novembre 2020 pagamenti o richieste di rateizzo da parte della società;

-successive interrogazioni al SIBEC (Sistema Informativo Bilancio e Contabilità) evidenziavano che non erano intervenute variazioni della condizione di morosità della società beneficiaria;

- la società non aveva presentato alcun modello né ai fini IRPEF né ai fini Iva.

- il rappresentante legale della società, sig. Napoli Nicolò risultava titolare anche di un' autonoma ditta individuale costituita nel luglio 2017 ed esercente l'attività di noleggio autoveicoli con luogo di esercizio sempre in Pistoia, via

Cesare Pavese n. 6;

- il sig. Napoli non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per la ditta individuale, percependo quale persona fisica redditi da imprese ed aziende attive in diversi settori: ristorazione, turismo ed agricolo;

- inoltre il medesimo era censito in banca dati di polizia SDI per vari reati (furto, ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di credito, minaccia e danneggiamento).

In ordine alla pratica del finanziamento di cui al bando Creazione Impresa veniva, altresì, accertato che non risultava alcuna fattura ricevuta dalla società né per l'acquisto di auto né per l'utilizzo in locazione di auto da parte di società di noleggio e/o case automobilistiche, né risultavano auto intestate alla ETHEC s.r.l.s. o al sig. Napoli, né dalla rete Web emergeva alcuna informazione riguardo all' attività della Ethec s.r.l.s..

A seguito dell'invito a dedurre del 17 settembre 2025 di cui all'art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, emesso nei confronti della società e, in seguito, ad entrambi gli invitati, sig. Napoli Nicolò ed Ethec srls, notificato con esito negativo in data 16 ottobre 2024 presso l'indirizzo di ultima residenza e, successivamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non pervenivano deduzioni.

In punto di diritto la Procura, ritenendo la insussistenza di elementi probatori fondanti un ruolo causalmente efficiente

di altro soggetto (la sig.ra Gina Grossi), prospettava la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti.

Secondo la parte attorea sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l'Amministrazione che ha erogato il contributo ed il destinatario delle risorse pubbliche, e tale interpretazione viene corroborata citando alcuni orientamenti della Corte di Cassazione.

L' antigiuridicità della condotta deriva, secondo la Procura dalla palese violazione della normativa prevista dal "Bando Creazione di impresa"(paragrafi 6.2), con conseguente lesione dell' interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal beneficiario, nonostante la mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall' agevolazione e vista l' inattività dell' impresa. Pertanto non era stata realizzata la progettualità finanziata ed era stata omessa ogni rendicontazione, violando il vincolo di destinazione del contributo con trattenimento *sine titulo* del contributo, con responsabilità della Ethec s.r.l.s. e del sig. Napoli Nicolò, sia quale rappresentante legale sia a titolo personale, siccome statuito dalla giurisprudenza.

L' elemento soggettivo appare, secondo la Procura, connotato

dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali, avendo la parte convenuta trattenuto, senza alcuna giustificazione, le somme erogate dall' Amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa, con previsione ed accettazione del danno, e conseguente responsabilità in solido dei convenuti.

Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dai convenuti e la perdita patrimoniale subita dall' ente pubblico Toscana (e di riflesso dall' UE e dallo Stato Italiano) per l'indebita percezione dei finanziamenti, in applicazione della teoria della causalità adeguata o della regolarità causale. La quantificazione è calibrata dalla parte attorea nella misura pari alle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall' odierno convenuto nella misura pari a complessivi € € 20.806,41, (di cui 19.200,00 a titolo di acconto contributo, € 1.000,40 per spese di istruttoria della Regione Toscana ed € 606,01 spese ed interessi per il ruolo) già iscritta a ruolo, salvo eventuale maggiore importo all' emergere di nuove circostanze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

La parte convenuta, pur ritualmente notiziata dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio

Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte

convenuta, il rappresentante del Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria della contumacia dei convenuti e l'accoglimento della pretesa attorea; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti che, a seguito della notificazione presso l'indirizzo di cui all' art. 143 c.p.c., non si sono costituiti.

Il giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalle parti convenute per l'indebito ottenimento di un finanziamento pubblico illegittimamente erogato e sviato dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato dall' amministrazione.

Il Collegio ravvisa, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura e soprarichiamata, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa atteso che i convenuti, dopo aver ricevuto indebitamente il finanziamento pubblico, non hanno realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo hanno arrecato un danno all'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.

Con riferimento alla giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici "*per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite*" (Cass. SS.UU.ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all' ente pubblico, "*anche sotto il profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall' ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno cui deve rispondere davanti al giudice contabile*" (Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018); in siffatto modo anche Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023.

La magistratura contabile, per il radicamento della giurisdizione sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, assegna natura decisiva alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale può ben essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in

una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr.n.31/2025).

Entrando nel merito la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che il danno derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico può "assumere carattere "genetico" o "funzionale". Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l'impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l'erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica. Nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso: cfr. questa Sezione giurisdizionale n. 23/2024, Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo – per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguita, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantite ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del piano di ripresa programmato.

Nella specie non è stata raggiunta la prova della illegittima erogazione del finanziamento, cioè dell'effettiva assenza, in capo al beneficiario, dei requisiti per la concessione del finanziamento al momento della proposizione della domanda. Manca, infatti, nella specifica operazione di finanziamento che si scrutina, la concreta individuazione dei requisiti che risulterebbero insussistenti od oggetto di rappresentazione fraudolenta da parte della parte convenuta. Il danno erariale nella specie risulta pari all'ammontare del finanziamento ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall' Amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento.

Ed il sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati coma da domanda di finanziamento (cfr. Sez. I Centr. n. 15 del 2026). Infatti i soggetti convenuti, dopo aver ricevuto il contributo pubblico, non hanno realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo, con condotta causativa del danno ha realizzato un depauperamento finanziario dell'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e della conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi. Tale danno è pari all' ammontare del finanziamento

ricevuto, nonché dei costi inutilmente sostenuti dall'amministrazione per istruire ed erogare il finanziamento. La condotta tenuta dai convenuti deve qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli del bando: paragrafo 6, con obblighi del beneficiario relativi alla realizzazione del progetto ed alla tempistica della realizzazione con obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; paragrafo 9, il quale sancisce la decadenza dall' agevolazione e la revoca totale della medesima per mancato rispetto degli obblighi del beneficiario, con conseguente rimborso forfettario a carico del beneficiario. I convenuti, in particolare, non hanno provveduto a dare attuazione al programma nei termini stabiliti, né hanno restituito l'anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. E' da evidenziare, inoltre, l'inerzia dei soggetti chiamati in giudizio rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall' Amministrazione regionale le quali sono rimaste prive di riscontro (cfr. questa Sezione n. 89/2025), incorrendo in una causa di decadenza dal finanziamento e mancando di provvedere alla restituzione dell'anticipo, nonostante la formale revoca del beneficio.

Il comportamento tenuto è palesemente caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà sia della condotta fonte di danno, sia del danno stesso, inteso come inefficace realizzazione dei fini propri del

finanziamento (cfr. questa Sezione n. 63/2025). La parte convenuta beneficiaria del finanziamento ha scientemente beneficiato di un'erogazione senza adempiere agli obblighi connessi ed omettendo volutamente ogni attività restitutoria, anche successivamente alla decadenza dal beneficio (cfr. questa Sezione n. 58/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023).

Appare evidente il nesso di causalità diretta ed immediata tra la condotta dei convenuti ed il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica derivante dall' indebita sottrazione di risorse pubbliche alle finalità istituzionali cui erano originariamente destinate (cfr. questa Sezione n. 49/2017), realizzando ampiamente, per il nesso causale, il principio di matrice civilistica, operativo nel giudizio di responsabilità amministra, del "più probabile che non" o anche detto della "prevalenza relativa della probabilità": in termini Corte conti Sez. II n. 233/2024 e Corte conti Sez. III n. 210/2024.

Infine, il Collegio deve dare atto che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la legge n. 1 del 2026 , che all' art. 6 prevede espressamente che "*le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*". Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi l'applicabilità del nuovo potere riduttivo

introdotto dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026, posto che, nel caso in giudizio, la condotta risulta connotata dal dolo.

La parte va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Regione Toscana dell'importo di euro 19.200,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (30 novembre 2020) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

Di converso vanno rigettate le richieste della Procura in ordine alle spese pari ad € 1.000,40 per spese di istruttoria della Regione Toscana ed € 606,01 per spese ed interessi per il ruolo.

Per quanto attiene alle spese di istruttoria (€ 1000,40) la posta di danno non appare adeguatamente supportata sotto il profilo istruttorio l'esborso ulteriore, inteso come specifico, eccezionale e direttamente provocato dalla condotta illecita della convenuta. Essa appare invece riferibile ai costi interni del procedimento amministrativo di concessione, gestione, revoca e recupero del finanziamento, che non possono essere traslati automaticamente sul piano della responsabilità risarcitoria in difetto di prova rigorosa del relativo nesso causale e della loro eccedenza rispetto ai normali costi di funzionamento: in termini questa Sezione n. 37/2026.

Parimenti restano estranee le spese forfettarie di iscrizione a ruolo (euro 606,01) in quanto attinenti alla (autonoma)

procedura esecutiva conseguente al provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento: cfr. questa Sezione n. 1/2025 e n. 67/2025.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, respinta ogni altra eccezione e istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di Ethec srls e Napoli Nicolò:

dichiara la contumacia di Ethec srls e Napoli Nicolò;

condanna Ethec srls e Napoli Nicolò, in solido, al pagamento dell'importo di € 19.200,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione, nei termini di cui in motivazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;

rigetta la domanda della parte attorea in ordine alle spese di istruttoria e di iscrizione a ruolo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 505,61(cinquecentocinque/61).

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2026

Il Presidente est.

Angelo Bax

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/07/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F. to digitalmente